

	COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO	
	Rep. Num.	
	OGGETTO: Convenzione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 55/2012 per l'ampliamento dello	
	stabilimento Zignago Vetro S.p.a. in variante agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'art.	
	4 della L.R. n. 55/2012 s.m.i..	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giornodel mese di nella Residenza	
	Municipale di Fossalta di Portogruaro, sita in Piazza Risorgimento n. 9, innanzi a me dott.	
	Paolo Orso, Segretario Generale del Comune intestato, ufficiale rogante, abilitato a ricevere i	
	contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del	
	Dlgs. 18.08.2000, n. 267, si sono costituiti i Sigg:	
	A- Arch. Paola Strumendo , nata a il, domiciliato per la carica presso la sede	
	comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del COMUNE DI FOSSALTA DI	
	PORTOGRUARO , nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Edilizia	
	Privata, Urbanistica (C.F. e P. Iva 83003590276), giusto provvedimento del Sindaco n. 3179	
	del 31.03.2017, depositato in originale agli atti del Comune, di seguito denominato più	
	semplicemente "Comune";	
	B – ditta ZIGNAGO VETRO S.P.A. con sede legale in Villanova di Fossalta di Portogruaro Via	
	Ita Marzotto n. 8, P.IVA 00884050279, codice fiscale 00717800247 e qui rappresentata dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione - Legale Rappresentante Ing. Paolo Giacobbo	
	nato 21/04/1949 a Vicenza il C.F. residente a Vicenza in via Contrà Porti 15, proprietaria, che	
	nel proseguo dell'atto sarà indicata, più semplicemente, con il termine "Ditta".	
	Detti signori, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Comunale sono certo,	
	P R E M E S S O :	
	- che gli artt. 1 e 4 della legge 15 Marzo 1997, n. 59, hanno delegato il governo al	

	conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica	
	amministrazione e per la semplificazione amministrativa;	
	- che l'art. 20 della legge 15 Marzo 1997, n. 59, comma 8, allegato 1, numeri 26, 42, 43 e 50,	
	ha delegato il Governo ad emanare norme regolamentari delegificanti nell'ambito delle attività	
	produttive;	
	- che l'art. 23 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, ha trasferito ai Comuni le funzioni	
	amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la	
	localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni	
	o autorizzazioni;	
	- che l'art. 4 della Legge Regionale 55/2012 prevede che qualora il progetto presentato sia in	
	contrasto con lo strumento urbanistico la procedura sia semplificata, ai sensi e per gli effetti	
	degli artt. da 14 a 14-quinques della legge 7 Agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge	
	24 Novembre 2000, n. 340, D.Lgs. n.127/2016, per le conseguenti decisioni, dandone	
	contestualmente pubblico avviso;	
	- che l'art.11 del D.Lgs. 152/2006, quando il progetto è da sottoporre a Valutazione di Impatto	
	Ambientale, prevede un coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti al	
	fine di ottenere un unico provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'opera;	
	- che, ai sensi dei combinati disposti legislativi sopra citati, la variante urbanistica è stata	
	adottata in sede di Conferenza dei Servizi in capo alla Città Metropolitana con verbale prot.	
	11869 del 19/12/2017;	
	- che il consiglio comunale si è espresso con deliberazione del C.C. n° del	
	divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando variante n. 10 allo strumento urbanistico	
	vigente, Piano degli Interventi;	
	- che l'ambito in cui ricade l'area di intervento indicata dalla Ditta proponente è così classificato	
	nel PIANO PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.): "Zona D1/09, D1/10 – Area industriale;	

	- che la Ditta è proprietaria delle aree e degli immobili censiti al nuovo catasto terreni del	
	Comune di Fossalta di Portogruaro al Foglio 15:	
	- mapp. 73 di ha 1.22.50	
	- mapp. 727 di ha 0.02.55	
	- mapp. 728 di ha 1.02.20	
	-mapp. 735 di ha 0.00.20 (relitto stradale)	
	-mapp. 736 di ha 0.14.80	
	-mapp. 784 di ha 0.04.70	
	-mapp. 786 di ha 1.27.40	
	-mapp. 788 di ha 0.09.00	
	-mapp. 791 di ha 6.76.63	
	-mapp. 811 di ha 1.54.38	
	-mapp. 818 di ha 1.11.80	
	e al nuovo catasto urbano del Comune di Fossalta di Portogruaro al Foglio 15	
	mapp. 69 categoria D/1	
	mapp. 813 categoria area urbana di 4.130 mq;	
	su cui ricade l'intervento;	
	- che la ditta ZIGNAGO VETRO S.P.A. in data 17/07/2017 con pratica SUAP n.	
	00717800247-06072017-1328 ha inoltrato istanza ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e	
	dell'art. 4 della LR 55/2012, intesa al rilascio del provvedimento unico in variante al PI relativo	
	a lavori di ampliamento sito industriale, Forno 1bis, insistente sui mappali di cui sopra;	
	- che il progetto ha ottenuto il parere favorevole della "Conferenza di Servizi" in seconda	
	riunione in forma simultanea in modalità sincrona in data 19/12/2017, di cui al verbale n. prot.	
	11869 del 21/12/2017;	
	- che la Ditta attuatrice si è impegnata a realizzare opere di mitigazione ambientali, in quanto	

	misure di miglioramento ambientale che contribuiscono al contenimento e alla riduzione degli	
	impatti sotto il profilo paesaggistico-territoriale e che dette opere saranno realizzate all'interno	
	del progetto di ampliamento dell'insediamento industriale oggetto della presente convenzione,	
	secondo quanto previsto negli elaborati progettuali approvati e con particolare riferimento agli	
	elaborati n. _____.	
	- che la Ditta attuatrice propone e si impegna a realizzare opere di compensazione, ai sensi	
	dell'art.32, comma 5 della LR 11/2004 e art.5 LR 55/2012, all'esterno dell'area individuata nel	
	perimetro di progetto unitario e pertanto senza specifica attinenza con il progetto	
	dell'insediamento industriale, in quanto opere di rilevante interesse pubblico e di	
	riqualificazione territoriale significative per la comunità e in ragione del legame storico tra il	
	Gruppo Industrie Zignago e il Comune di Fossalta di Portogruaro.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,	
	il "COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO", come sopra rappresentato, e la Ditta	
	rappresentata dall'Ing. Paolo Giacobbo, convengono e stipulano quanto segue: _____	
	ART. 1 – OGGETTO	
	La presente Convenzione è relativa all'ampliamento del complesso produttivo a destinazione	
	industriale di Zignago Vetro S.p.a. sito in via Marzotto a Villanova.	
	Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente	
	allegati i seguenti documenti così come allegati alla pratica SUAP n. 00717800247-06072017-	
	1328: Relazione Tecnica illustrativa del progetto edilizio, Elaborati di progetto edilizio,	
	Elaborati di variante urbanistica.	
	ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
	L'Ing. Paolo Giacobbo, in nome e per conto della Ditta ZIGNAGO VETRO S.P.A. che presta al	

	"COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO" la più ampia ed illimitata garanzia per la	
	proprietà e la disponibilità delle aree descritte in premessa, propone e si impegna ad	
	assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da	
	considerarsi vincolante ed irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi	
	convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.	
	La Ditta dà atto che il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)	
	relativo all'ampliamento dell'insediamento produttivo Zignago Vetro Spa è stato corrisposto al	
	Comune a norma di legge, fatto salvo il contributo ambientale, che sarà versato nelle forme	
	dovute, prima dell'inizio dei lavori.	
	La Ditta si impegna a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del "COMUNE DI	
	FOSSALTA DI PORTOGRUARO", gli obblighi, gli oneri e quant'altro previsto a suo carico	
	nella presente Convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo art.4.	
	Tutte le condizioni contenute nella presente Convenzione si intendono comunque vincolanti	
	non solo per la Ditta ZIGNAGO VETRO S.P.A., ma anche per i loro successori ed aventi	
	causa a qualsiasi titolo.	
	ART. 3 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE	
	La Ditta in qualità di soggetto attuatore si impegna a realizzare con oneri a suo totale carico, le	
	opere previste nella presente Convenzione e di seguito elencate:	
	3a) OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE:	
	La Ditta si impegna all'attuazione, in quanto misure di mitigazione e miglioramento ambientale	
	che contribuiscono al contenimento e alla riduzione degli impatti sotto il profilo paesaggistico-	
	territoriale, delle seguenti opere:	
	-al mantenimento del tratto del terrapieno esistente all'angolo nord-ovest dell'ambito di	
	intervento, fronteggiante la rotatoria stradale e i tratti di via Manzoni da essa uscenti;	
	-alla piantumazione, con vegetazione autoctona e/o storicizzata, delle scarpate esterne del	

	terrapieno circostante la rotatoria di via Manzoni, nonché delle scarpate perimetrali del	
	terrapieno esistente all'estremità sud ovest dell'ambito in interesse.	
	Dette opere saranno realizzate all'interno del progetto di ampliamento dell'insediamento	
	industriale oggetto della presente convenzione, secondo quanto previsto negli elaborati	
	progettuali approvati e con particolare riferimento agli elaborati n. _____.	
	3b) OPERE DI COMPENSAZIONE	
	Ai sensi dell'art.32, comma 5 della LR 11/2004 e ai sensi dell'art.5 LR. 55/2012, la Ditta	
	propone e si impegna, all'esterno dell'area individuata nel perimetro di progetto unitario e	
	pertanto senza specifica attinenza con il progetto dell'insediamento industriale, alla	
	realizzazione, a propria cura e spese, dei sottoelencati interventi, in quanto opere di rilevante	
	interesse pubblico e di riqualificazione territoriale significative per la comunità:	
	3b1 – Intervento di sistemazione dell'area antistante la chiesa di Villanova;	
	3b2 – Lavori di riqualificazione di via Valdagno;	
	3b3 – Intervento di adeguamento e riqualificazione del centro sportivo di Villanova;	
	3b4 – Intervento di sistemazione della pavimentazione di Piazza Risorgimento nel Capoluogo;	
	3b5 – Completamento degli impianti di pubblica illuminazione lungo viabilità della frazione di	
	Villanova (via I. Marzotto e via Stucky, via Matteotti ed altre strade);	
	3b6 – Intervento di sistemazione e adeguamento funzionale e normativo della scuola M.	
	Marzotto di Villanova;	
	per un importo complessivo di € 1.250.000,00.	
	L'Amministrazione Comunale provvederà a valutare ed approvare i singoli importi delle opere,	
	all'interno dell'importo complessivo fissato, sulla base dell'effettiva spesa determinata	
	mediante le successive fasi progettuali ed esecutive di competenza della Ditta.	
	Le predette opere compensative saranno oggetto, per singola opera, di specifica convenzione	
	attuativa tra le parti, regolante le modalità e i tempi di attuazione delle stesse.	

	In via prioritaria le parti convengono che sia realizzato l'intervento di adeguamento della	
	scuola primaria "M. Marzotto" di Villanova e la sistemazione di Piazza Risorgimento nel	
	Capoluogo.	
	3c) OPERE DI VIABILITA' RELATIVE A VIA MANZONI.	
	La Ditta propone e si impegna all'attuazione delle opere di riqualificazione e sistemazione di	
	via Manzoni, in riferimento alle risultanze degli approfondimenti e monitoraggi prescritti in sede	
	di Conferenza dei Servizi decisoria della Città Metropolitana, in relazione al maggior carico	
	viabilistico che si verrà a determinare a seguito della realizzazione dell'insediamento.	
	Competendo il miglioramento della viabilità alla Ditta, in attesa di meglio specificare le	
	caratteristiche tecniche costruttive di tale intervento con gli enti competenti, si quantifica sin	
	d'ora una spesa complessiva di € 1.000.000,00.	
	Le opere di viabilità, essendo strettamente funzionali all'attività, saranno realizzate in	
	concomitanza all'avvio del nuovo impianto.	
	Il Comune si impegna, per la realizzazione degli interventi di cui ai punti 3b) e 3c) a mettere a	
	disposizione, senza alcun onere, le aree e gli immobili di proprietà comunale per la	
	realizzazione delle suddette opere.	
	ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE	
	La progettazione ed esecuzione degli interventi sopraelencati sarà attivata entro 2 (due) mesi	
	dalla sottoscrizione della presente convenzione, secondo il cronoprogramma di attuazione	
	delle opere allegato (All. ____).	
	La Ditta in particolare si impegna a svolgere, a propria cura, responsabilità e spese, le	
	seguenti attività:	
	- provvedere alla progettazione;	
	- ottenere dalle Amministrazioni competenti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e	
	ogni altro atto di assenso, comunque denominato, necessario per l'approvazione dei progetti e	

	per l'esecuzione degli interventi;	
	- realizzare gli interventi, provvedendo a tal fine a tutte le attività necessarie e/o opportune,	
	quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'esecuzione e direzione lavori ed	
	ogni altra attività connessa, i collaudi (o certificazione di regolare esecuzione) delle opere	
	laddove previsti dalla normativa applicabile, ecc.;	
	- assicurare, nel corso della progettazione e dell'esecuzione, il coordinamento e la	
	compatibilità tecnica degli interventi, tali da garantire la conclusione di tutti gli interventi entro e	
	non oltre 2 (due) anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.	
	Le opere potranno essere realizzate da Zignago Vetro o da altra ditta del Gruppo Zignago che	
	sarà identificata nelle Convenzioni attuative relative alle singole opere attraverso ditte	
	esecutrici in possesso delle necessarie qualifiche tecniche e requisiti morali.	
	ART. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE	
	Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono, dopo l'approvazione definitiva del	
	progetto unitario in variante, dalla sottoscrizione della presente Convenzione.	
	Tutte le opere previste al precedente art. 3 possono iniziare dopo il rilascio del provvedimento	
	unico della Città Metropolitana di conclusione di procedimento VIA, integrazione AIA e	
	contestuale approvazione del progetto, fatta salva l'approvazione della variante urbanistica ai	
	sensi dell'art. 4 della LR 55/2012.	
	La riconsegna delle opere a favore del Comune avverrà a completamento delle stesse e	
	previo collaudo.	
	Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE	
	Ultimate le opere e ogni altra obbligazione convenzionale, la Ditta presenta al Comune una	
	dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori. Le opere sono collaudate a cura e spese	
	della Ditta. Per tale collaudo, l'Amministrazione Comunale designerà uno o più professionisti	
	iscritti all'Albo regionale dei collaudatori, nominati dal Responsabile di Area Tecnica. L'Area	

	Tecnica avrà la facoltà di seguire direttamente l'esecuzione delle opere suggerendo, anche in	
	corso d'opera, soluzioni puntuali che possano contribuire a migliorare la qualità delle opere	
	stesse. A completamento delle opere, la Ditta dovrà comunicare l'ultimazione dei lavori, con le	
	certificazioni di legge, per poter avviare le operazioni di collaudo. Potranno essere previsti	
	collaudi parziali e funzionali delle opere.	
	La riconsegna al Comune delle aree e delle opere dovrà avvenire entro 1 mese	
	dall'approvazione del loro collaudo.	
	Art. 7 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE OPERE	
	Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta si impegna ad effettuare, a proprie spese e cura, la	
	manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione delle opere e delle aree sulle quali	
	insistono le opere, fino al momento in cui le opere verranno consegnate in carico al Comune.	
	Tutte le spese saranno a carico della Ditta.	
	ART. 8 – GARANZIA	
	A garanzia degli obblighi, di cui sopra, assunti con la Convenzione, la Ditta ha prestato	
	adeguata garanzia finanziaria per un importo pari al 100% (cento per cento) dell'importo delle	
	opere da realizzare (escluse le opere di mitigazione, interne al progetto);	
	- corrisponderà il contributo di costruzione, per la parte dovuta, relativo all'ampliamento.	
	In caso di trasferimento le garanzie già prestate dalla Ditta non vengono meno e non possono	
	essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo	
	abbia prestato idonea garanzia a sostituzione e/o integrazione, il Comune le abbia accettate e	
	dichiari di liberare l'originario obbligato.	
	ART. 9 - VIGILANZA	
	In qualsiasi momento il Comune può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori	
	siano eseguiti in conformità alle previsioni dei progetti approvati, a regola d'arte e nel rispetto	
	delle prescrizioni e del Regolamento Edilizio.	

	In caso di accertate violazioni o difformità, il Comune potrà ordinare la sospensione dei lavori	
	ed adotterà i provvedimenti di legge o previsti nella presente Convenzione.	
	L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, di concerto con la Città metropolitana di	
	Venezia, di attivare, nelle modalità e nei tempi che saranno stabiliti, strumenti e forme di	
	verifica e di controllo rispetto agli impatti ambientali e territoriali indotti dall'insediamento.	
	ART. 10 - CONTROVERSIE	
	Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed all'esecuzione	
	della presente Convenzione saranno deferite al Foro di Pordenone.	
	ART. 11- SPESE	
	Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali ed accessorie, inerenti e dipendenti,	
	riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, quelle inerenti i	
	rogiti e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della Ditta.	
	Ai fini fiscali la presente Convenzione edilizia è sottoposta ad imposta di registro in misura	
	fissa ex L.663/1943.	
	ART. 12 – VALIDITA' DELLA PRESENTE CONVENZIONE	
	La presente Convenzione avrà validità di 10 (dieci) anni.	
	Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale in	
	materia.	
	ART. 13 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE	
	Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto nei Pubblici Registri Immobiliari con piena	
	rinuncia all'ipoteca legale e con l'esonero del Signor Conservatore da ogni responsabilità al	
	riguardo.	
	ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, informa la	
	Ditta che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo	

svolgimento dell'attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti

comunali in materia. A tal fine la Ditta proprietaria si impegna ad adempiere a tutti gli atti

necessari.

ART. 15 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto dovrà essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Portogruaro e

trascritto alla Conservatoria RR.II. di Venezia.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di fiducia su nove facciate intere e fino a qui della

decima, escluse le firme, io Segretario Comunale rogante ho dato lettura ad alta voce alle parti

come sopra costituite che, dopo avermi esonerato dalla lettura dell'allegato, dichiarato di loro

conoscenza, in segno di approvazione lo sottoscrivono in margine ad ogni facciata ed in calce

all'ultima, con me da ultimo Segretario Comunale rogante.

La Ditta - ZIGNAGO VETRO S.P.A. – Ing. Paolo Giacobbo.

Il Comune - Arch. Paola Strumendo

Il Segretario Comunale rogante - Dott. Paolo Orso